La Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità

\*

*(traduzione di Maria Rita Saulle ultimata il 2 marzo 2007)*

*Il lungo cammino dei diritti delle persone con disabilità*

\*

L’adozione per approvazione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di un

testo di convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, avvenuta il 13 dicembre

2006, rappresenta la conclusione di un lungo cammino volto alla riaffermazione, effettuata anche nel

corso della Conferenza di Vienna delle Nazioni Unite sui diritti umani del 25 giugno 1993, del

principio della «universalità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani».

Questo testo è stato redatto da un Comitato *ad hoc* istituito appunto per preparare il progetto di una

convenzione internazionale onnicomprensiva sulla protezione e promozione dei diritti e della dignità

delle persone con disabilità, che ha concluso i suoi lavori nel corso della sua ottava sessione tenutasi

a New York dal 14 al 25 agosto 2006. Tale convenzione è aperta alla ratifica e all’adesione degli

Stati a partire dal 30 marzo 2007.

Prima di fare qualche breve cenno sul contenuto di questo progetto che, secondo l’art. 45,

entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, e

che risulta corredato da un Protocollo Opzionale (sulla falsariga di altri atti internazionali in materia

di diritti umani), diretto a prevedere un sistema di controllo, vale la pena di ricordare, sia pure

brevemente, che l’idea di una convenzione mondiale diretta ad affermare i diritti delle persone con

disabilità, fornita di efficacia vincolante, cioè obbligatoria per gli Stati, va riconosciuta in primo

luogo all’Italia.

Spero che i lettori scuseranno i pochi riferimenti personali che seguiranno, finalizzati solo a

rivendicare all’Italia un ruolo assolutamente positivo.

I miei ricordi mi conducono all’ormai lontano 1987, allorché il governo italiano, che in

quell’epoca mi utilizzava come negoziatore per la Convenzione sui diritti del bambino (i negoziati si

conclusero nel 1989), mi inviò ad una riunione delle Nazioni Unite a Bled, presso Lubiana, allora

jugoslava, proponendomi di lanciare una proposta “nuova” in materia di diritti umani che garantisse

un’attenzione verso l’Italia da parte degli altri Stati. Fatta una rapida ricognizione nella materia e

constatato che ormai esistevano o stavano per esistere molti atti vincolanti sulle donne, i minori, i

migranti ecc., proposi di “lanciare” una convenzione relativa alle persone con disabilità che, sul

piano della politica internazionale ancora caratterizzata dalla “guerra fredda”, potesse catalizzare

l’attenzione degli Stati appartenenti ai due Blocchi per l’alto “carattere umanitario”. La proposta fu

approvata dal Ministero degli Affari Esteri italiano che mi autorizzò a renderla pubblica in sede

ONU e, una volta che ciò avvenne, mi incaricò di predisporre, in qualità di coordinatore, con i

funzionari dei vari ministeri interessati, un progetto di convenzione da depositare alle Nazioni Unite.

3

Il successo ottenuto inizialmente si attenuò di fronte alle perplessità manifestate dagli Stati, specie i

più poveri, timorosi di non essere in grado di garantire alle persone con disabilità, per ragioni

finanziarie, l’esercizio concreto dei diritti in materia di istruzione, salute e lavoro. Si ripiegò su un

atto internazionale non obbligatorio, come le “Norme standard sulle pari opportunità delle persone

con disabilità”, approvate a New York il 20 dicembre 1993, ai cui negoziati fui nuovamente inviata

in rappresentanza dell’Italia. Durante quei negoziati feci due richieste che furono esaudite, sia pure

con qualche difficoltà: 1) che al punto 9 si chiarisse che “una bozza di convenzione è stata

predisposta dall’Italia e presentata all’Assemblea Generale nel corso della quarantaduesima

sessione” (cioè nel 1987 e tuttora disponibile presso la rappresentanza italiana delle Nazioni Unite);

2) che al punto 14 si insistesse sul valore di consuetudine internazionale che le norme standard

avrebbero potuto acquistare se osservate da tutti gli Stati, come precisato dalla sottoscritta nel corso

di uno degli incontri preparatori (Helsinki 1990), al quale avevo partecipato.

Quanto al contenuto della Convenzione, il cui testo viene qui allegato, esso è assai vasto.

Pertanto si procederà solo a segnalare, tra gli altri, gli articoli sull’uguaglianza e nondiscriminazione;

sulle donne ed i bambini disabili (artt. 5 – 7); sull’accessibilità (art. 9); sul diritto

alla vita (art. 10); sull’uguaglianza di fronte alla legge (art. 12) e l’accesso alla giustizia (art. 13);

sull’integrità della persona (art. 17); sulla vita indipendente e sulla possibile inclusione nella

comunità (art. 19); sull’istruzione (art. 24); sulla salute (art. 25) e sulla riabilitazione (art. 26); sul

lavoro (art. 27); sull’adeguato standard di vita e protezione sociale (art. 28); sulla partecipazione

alla vita pubblica e politica (art. 29), alla vita culturale, al tempo libero e allo sport (art. 30). Il

sistema di monitoraggio è assicurato a livello internazionale da un Comitato per i Diritti delle

persone con Disabilità che potrà consistere di diciotto membri nel periodo in cui la Convenzione

giungerà a pieno regime.

Vale la pena di concludere osservandosi che: 1) la presente Convenzione costituisce il primo

atto internazione obbligatorio del XXI (ventunesimo) secolo in materia di diritti umani, così come è

stato definito dalle Nazioni Unite; 2) la stessa Convenzione va ad integrarsi con gli altri atti

internazionali concernenti i diritti umani, già esistenti, che sono applicabili ovviamente alle persone

con disabilità, avendo lo scopo di evidenziarne la particolare situazione, di fornire loro maggiore

tutela e di migliorare le loro condizioni di vita in qualunque parte del mondo.

*Maria Rita Saulle*

*2 marzo 2007*

4

**CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ** ∗

**Preambolo**

*Gli Stati Parte di questa Convenzione,*

(a) *Richiamando* i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite che riconoscono la

dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come

fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) *Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e

nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e convenuto che ciascuno/a è titolare di

tutti i diritti e delle libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo,

(c) *Riaffermando* l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i

diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere

garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni,

(d) *Richiamando* il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto

Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le

Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme

di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti Crudeli,

Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del bambino e la Convenzione

Internazionale per la tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori migranti e dei minori e dei membri delle

loro Famiglie,

(e) *Riconoscendo* che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il

risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che

impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri,

(f) *Riconoscendo* l’importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel

Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard per la

Parità di Opportunità per le Persone con Disabilità nell’influenzare la promozione, la formulazione e

la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed

internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità,

(g) *Enfatizzando* l’importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità

come parte integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile,

(h) *Riconoscendo* altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della

disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana,

(i) *Riconoscendo* inoltre la diversità delle persone con disabilità,

(j) *Riconoscendo* la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le

persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi,

(k) *Consapevoli del fatto* che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con

disabilità continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali della società

e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,

∗Traduzione non ufficiale riveduta dalla prof. Maria Rita Saulle

5

(l) *Riconoscendo* l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento

delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di

sviluppo,

(m) *Riconoscendo* i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con

disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la

promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena

partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di

appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e

nello sradicamento della povertà,

(n) *Riconoscendo* l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed

indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,

(o) *Considerando* che le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere

coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che

li riguardano direttamente,

(p) *Consapevoli* delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono

soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle,

sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o

sociale, proprietà, nascita, età o altra condizione,

(q) *Riconoscendo* che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi,

all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e

trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate,

(r) *Riconoscendo* che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti

i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e

richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti

del Fanciullo;

(s) *Enfatizzando* la necessità di incorporare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi

a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dalle persone

con disabilità,

(t) *Sottolineando* il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in

condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l’urgente necessità di affrontare l’impatto

negativo della povertà sulle persone con disabilità,

(u) *Tenendo in mente* che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli

scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che l’osservanza degli strumenti

applicabili ai diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in

particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,

(v) *Riconoscendo* l’importanza dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e

culturale, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone

con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

(w) *Comprendendo* che l’individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e

della comunità di appartenenza, ha una propria responsabilità nell’adoperarsi per la promozione e

l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani,

]

(x) *Convinti* che la famiglia, è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la

protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro

6

famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di

contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,

(y) *Convinti* che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione

e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un contributo

significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la

loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità,

sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

*Convengono quanto segue:*

**Articolo 1**

**Scopo**

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed

eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con

disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali,

intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la

loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

**Articolo 2**

**Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione:

“Comunicazione” comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile,

stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio

semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi,

comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;

“Il linguaggio” comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme

di espressione non verbale;

“Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o

restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il

riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e

delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro

campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento

ragionevole;

“Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati

che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari,

per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli

altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

“Progettazione universale” indica la progettazione (*e realizzazione*) di prodotti, ambienti,

programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno

di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di

ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

7

**Articolo 3**

**Principi generali**

I principi della presente Convenzione sono:

(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di

compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone;

(b) La non-discriminazione;

(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;

(d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte

della diversità umana e dell’umanità stessa;

(e) La parità di opportunità;

(f) L’accessibilità;

(g) La parità tra uomini e donne;

(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il

diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

**Articolo 4**

**Obblighi generali**

1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i

diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza

discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(a) Ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure

per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;

(b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare

o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione

nei confronti di persone con disabilità;

(c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle

persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

(d) Ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la

presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in

conformità con la presente Convenzione;

(e) A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla

base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;

(f) Ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi,

apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell’articolo 2 della

presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il

8

costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e

promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale

nell’elaborazione degli standard e delle linee guida;

(g) Ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, ed a promuovere la

disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell’informazione e della

comunicazione, ausili alla mobilità , dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con

disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) A fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili

alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre

forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;

(h) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con

persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire

l’assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere

misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della

cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di

tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano

immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.

3. Nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la

presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le

persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno

attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro

organizzazioni rappresentative.

4. Nulla nella presente Convenzione inficerà qualsiasi provvedimento che sia più efficace

per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella

legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non

vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e delle libertà fondamentali

riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni,

convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non

riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati

federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

**Articolo 5**

**Eguaglianza e non discriminazione**

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed

hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.

2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e

garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione

qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l’eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno

tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

9

4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l’eguaglianza

delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente

Convenzione.

**Articolo 6**

**Donne con disabilità**

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a

discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale

godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con

disabilità.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo,

avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio e il godimento dei

diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.

**Articolo 7**

**Bambini con disabilità**

1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i

diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza

con gli altri bambini.

2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà

tenuto prioritariamente in considerazione.

3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le

proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in

opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri

bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età allo scopo di

realizzare tale diritto.

**Articolo 8**

**Accrescimento della consapevolezza**

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo

di:

(a) Sensibilizzare l’insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione

delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con

disabilità;

(b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con

disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l’età, in tutti i campi;

(c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con

disabilità.

2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati Parti:

(a) Avviano e danno continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione in

vista di:

10

(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;

(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale

nei confronti delle persone con disabilità;

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle

persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;

(b) rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i

bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

(c) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in

modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;

(d) promuovere programmi di formazione per l’aumento della consapevolezza riguardo

alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

**Articolo 9**

**Accessibilità**

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di

partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate

per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente

fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di

informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle

aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di

ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a:

(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi

scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli

di emergenza.

2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:

(a) Sviluppare, promulgare e monitorare l’applicazione degli standard minimi e delle linee

guida per l’accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;

(b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o

offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;

(c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell’accessibilità una

formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;

(d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in

formati facilmente leggibili e comprensibili;

(e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e

servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio

dei segni allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

11

(f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con

disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;

(g) Promuovere l’accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi

di informazione e comunicazione, compreso Internet;

(h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di

tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo

che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

**Articolo 10**

**Diritto alla vita**

Gli Stati Parte riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e

prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle

persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.

**Articolo 11**

**Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie**

Gli Stati Parti prenderanno, in accordo con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale,

compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le

misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni

di rischio, includendo i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.

**Articolo 12**

**Eguale riconoscimento di fronte alla legge**

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute

ovunque quali persone di fronte alla legge.

2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale

su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.

3 Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l’accesso da parte delle persone

con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell’esercizio della propria capacità legale.

4 Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all’esercizio della capacità legale

forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione

internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all’esercizio della

capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni

conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni

della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica

revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.

Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e

gli interessi delle persone.

3. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure

appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o

ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari,

mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano

arbitrariamente private della loro proprietà.

12

**Articolo 13**

**Accesso alla giustizia**

1. Gli Stati Parti assicureranno l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su

base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti

procedurali o accomodamenti in funzione dell’età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come

partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale,

includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l’effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con

disabilità, gli Stati Parti promuoveranno una appropriata formazione per coloro che lavorano nel

campo dell’amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

**Articolo 14**

**Libertà e sicurezza della persona**

1. Gli Stati Parti devono garantire che le persone con disabilità**,** su base di eguaglianza con gli

altri:

(a) Godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;

(b) Non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi

privazione della libertà sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità in nessun caso dovrà

giustificare la privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicureranno che, se le persone con disabilità sono private della libertà tramite

qualsiasi processo, esse restino, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in

conformità della legislazione internazionale sui diritti umani e siano trattate in conformità degli scopi

e dei principi della presente Convenzione, ivi compresi quelli di ricevere un accomodamento

ragionevole.

**Articolo 15**

**Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o**

**degradanti**

1. Nessuna persona sarà sottoposta a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o

degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni

mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di

altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano

tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.

**Articolo 16**

**Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti**

1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di

altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno dell’ambiente

domestico, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi quegli aspetti basati

sul genere.

13

2. Gli Stati Parti prenderanno altresì tutte le misure appropriate per impedire ogni forma di

sfruttamento, di violenza e di maltrattamenti, assicurando, tra l’altro, appropriate forme di assistenza e

sostegno adatte al genere ed all’età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di

chi se ne prende cura, ivi compresa la messa a disposizione di informazioni e servizi educativi circa i

modi di evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti

assicureranno che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati

Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati al servizio delle persone con

disabilità siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per facilitare il recupero fisico,

cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che

siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamenti, in particolare attraverso

l’offerta di servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione dovranno avere luogo in un ambiente

che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e l’autonomia della persona

e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere, al sesso ed all’età.

5. Gli Stati Parti dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese le

legislazioni e le politiche specifiche per le donne ed i bambini, per assicurare che i casi di

sfruttamento, di violenza e di abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e,

dove appropriato, perseguiti.

**Articolo 17**

**Protezione dell’integrità della persona**

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale sulla base

dell’eguaglianza con gli altri.

**Articolo 18**

**Libertà di movimento e cittadinanza**

1. Gli Stati Parti dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di

movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della cittadinanza, su base di eguaglianza

con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:

(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della

cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

(b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il

possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di

identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari

per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento;

(c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;

(d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare

nel proprio Paese.

2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno

diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al

diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati.

14

**Articolo 19**

**Vita indipendente ed inclusione nella comunità**

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con

disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono

misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con

disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità,

anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di

eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano

obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno

domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per

permettere loro di vivere all’interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano

isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a

disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro

bisogni.

**Articolo 20**

**Mobilità personale**

Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la

mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

(a) Facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da

loro scelti ed a costi sostenibili;

(b) Agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per una mobilità di

qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d’animali

addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;

(c) Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una

formazione sulle tecniche di mobilità;

(d) Incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausilii alla mobilità, strumenti e

accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle

persone con disabilità.

**Articolo 21**

**Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione**

Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone

con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la

libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e

attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall’articolo 2 della

presente Convenzione. A questo fine gli Stati Parti:

15

(a) Mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili e

mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi

aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico;

(b) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con

disabilità, all’uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed

alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro

scelta;

(c) Invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche

attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle

persone con disabilità;

(d) Incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet,

a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) Riconoscono e promuovono l’uso del linguaggio dei segni.

**Articolo 22**

**Rispetto della vita privata**

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla

modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita

privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o di altri

tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le

persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze

o attacchi.

2. Gli Stati Parti devono tutelare il carattere confidenziale delle informazioni personali, di

quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base di

eguaglianza con gli altri.

**Articolo 23**

**Rispetto del domicilio e della famiglia**

1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le

discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il

matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza con gli

altri, in modo da assicurare che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di

matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei

contraenti;

(b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e

responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra la natalità di un figlio e l’altro

e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età alle informazioni, in materia di

procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di

esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di

eguaglianza con gli altri.

16

2. Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con

disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti

simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà

priorità assoluta l’interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un aiuto

appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per

quanto riguarda la vita in famiglia. Nell’ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire

l’occultamento, l’abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli

Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai

bambini con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri

genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un

controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili,

che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un

bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno

o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni

di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure

alternative all’interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della

comunità in un ambiente familiare.

**Articolo 24**

**Istruzione**

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo di

realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità,

gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione

scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione

finalizzate:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al

rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei

talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo

potenziale;

(c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società

libera.

2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:

(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla

base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria

istruzione primaria gratuita o dall’istruzione secondaria sulla base della disabilità;

(b) le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria e secondaria

integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui

vivono;

17

(c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze

individuali;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema

educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

(e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il

programma scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le

competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale partecipazione

all’istruzione e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure

appropriate, e specialmente:

(a) Agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi,

forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all’orientamento e alla mobilità e

agevolare il sostegno visivo ravvicinato;

(b) Agevolare l’apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell’identità

linguistica della comunità dei non udenti;

(c) Assicurare che l’istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o

sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati

per l’individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parti adotteranno

misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano

qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che

lavorino a tutti i livelli dell’istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della

disabilità e l’utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e

alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione

post-secondaria generale, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti e alla formazione

continua lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e sulla base dell’eguaglianza con gli altri.

A questo scopo, gli Stati Parti assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone

con disabilità.

**Articolo 25**

**Salute**

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto

standard conseguibile di salute**,** senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono

prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai servizi

sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione

collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e

programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari

nell’area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;

18

(b) Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a

causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l’intervento appropriato, e i servizi destinati

a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;

(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le

persone, comprese le aree rurali;

(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della

medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato

della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani, della

dignità, dell’autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la

promulgazione di standard etici per l’assistenza sanitaria pubblica e privata;

(e) Proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con

disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per

malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata dalla legge nazionale, un’assicurazione sulla vita;

(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo

e fluidi sulla base della disabilità;

**Articolo 26**

**Adattamento e riabilitazione**

1. Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per

permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena

abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e

partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzeranno,

rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la

riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei

servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione

multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell’individuo;

(b) facilitino la partecipazione e l’inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della

società, siano liberamente accettati e posti a disposizione delle persone con disabilità nei

luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, includendo le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i

professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l’uso di tecnologie e

strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone con disabilità, e che ne facilitino

l’adattamento e la riabilitazione.

**Articolo 27**

**Lavoro e occupazione**

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con

gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o

accettano liberamente in un mercato del l.avoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca

l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire

19

l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il

proprio lavoro, prendendo approprite iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare

al fine di:

(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni

concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego,

il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul

lavoro;

(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a

condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l’eguaglianza delle opportunità e la parità di

remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la

protezione da molestie e la composizione delle controversie;

(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del

lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;

(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di

orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e

continua offerti a tutti;

(e) Promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento della carriera per le persone

con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e

reintegrarsi nel lavoro;

(f) Promuovere la possibilità di esercitare un’attività indipendente, l’imprenditorialità,

l’organizzazione di cooperative e l’avvio di un’attività in proprio;

(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) Favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e

misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;

(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità nei

luoghi di lavoro;

(j) Promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze

lavorative nel mercato aperto del lavoro;

(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di

mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in

stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

**Articolo 28**

**Adeguati livelli di vita e protezione sociale**

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato

per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed

il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per

proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto senza discriminazione fondata sulla disabilità.

20

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al

godimento di questo diritto senza discriminazioni fondata sulla disabilità, e prenderanno misure

appropriate per tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, includendo misure per:

(a) Assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e

assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla

disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti;

(b) Assicurare l’accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne e alle

ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a

quelli di riduzione della povertà;

(c) Assicurare alle persone con disabilità e delle loro famiglie, che vivono in situazioni di

povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, includendo una

formazione adeguata, il sostegno psicologico, l’assistenza finanziaria e le terapie respiratorie;

(d) Assicurare l’accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;

(e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il

pensionamento.

**Articolo 29**

**Partecipazione alla vita politica e pubblica**

Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti politici e l’opportunità di

goderne su base di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente

partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso

rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l’opportunità per le persone con disabilità di

votare ed essere eletti, tra l’altro :

(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano

appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio

segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di

candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere

tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a

nuove tecnologie ed ad ausilii appropriati;

(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità

come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi

assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.

(b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano

effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su

base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:

(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla

vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici;

21

(ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle

stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale,

regionale e locale.

**Articolo 30**

**Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport**

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di

eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per

assicurare che le persone con disabilità:

(a) Godano dell’accesso ai materiali culturali in formati accessibili;

(b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme

accessibili;

(c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e

servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura

nazionale.

2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità

l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a

proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale,

per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una

barriera irragionevole e discriminatoria all’accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali

culturali.

4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del

riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei

segni e la cultura dei non udenti.

5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli

altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate

per:

(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con

disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare,

sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a

questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati

mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e

turistici;

(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri

bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività

comprese nel sistema scolastico;

22

(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro

che sono coinvolti nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

**Articolo 31**

**Statistiche e raccolta dei dati**

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici

e di ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla

presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:

(a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla

protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della famiglia delle

persone con disabilità;

(b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei

diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l’uso delle

statistiche.

2. Le informazioni raccolte in accordo con il presente articolo dovranno essere disaggregate in

maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare a valutare l’adempimento degli obblighi

contratti dagli Stati Parti della presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che

affrontano le persone con disabilità nell’esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la

loro accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.

**Articolo 32**

**Cooperazione internazionale**

1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua

promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e

degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprendono appropriate ed efficaci misure in questo

senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le

organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con

organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l‘altro:

(a) Fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo

internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile;

(b) Facilitare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la

condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche di riferimento;

(c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e

tecniche;

(d) Fornire, ove esista, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni

all’acquisto ed alla messa in comune di tecnologie d’accesso e di assistenza e operando trasferimenti

di tecnologie.

2. Quanto previsto da questo articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato Parte ha

assunto in virtù della presente Convenzione.

23

**Articolo 33**

**Applicazione a livello nazionale e monitoraggio**

1. Gli Stati Parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti

di contatto per le questioni relative all’applicazione della presente Convenzione, e si propongono

opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di

coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a

differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere,

rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi

indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’applicazione della presente

Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione

i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la

promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni

rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio.

**Articolo 34**

**Comitato sui diritti delle persone con disabilità**

1. Sarà istituito un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (d’ora in poi chiamato “il

Comitato”), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, da

12 esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, saranno aggiunti 6 membri

al Comitato, che avrà la composizione massima di 18 (diciotto) membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e

di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo coperto dalla presente Convenzione.

Quando designano i loro candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in considerazione le

disposizioni stabilite nell’articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione una equa

ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi

giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli

Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati Parti

convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A queste riunioni, il cui “quorum” è

costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che

abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei

rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

6. La prima elezione si terrà non oltre sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente

Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale

delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati entro due

mesi. Nel termine di due mesi successivamente il Segretario Generale preparerà una lista in

ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e

la comunicherà agli Stati Parti della presente Convenzione.

24

7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una

sola volta. Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà alla fine

dei due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi dei sei membri saranno tirati a sorte dal

presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.

8. L’elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni

ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo,

questi dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva

proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possegga le qualifiche ed i requisiti

stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo

scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali

necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente

Convenzione, e convocherà la prima riunione.

12. I membri del Comitato riceveranno, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, gli

emolumenti prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed alle

condizioni fissate dall’Assemblea, tenendo in considerazione l’importanza delle funzioni del

Comitato.

13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli

esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della

Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.

**Articolo 35**

**I rapporti degli Stati Parti**

1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un

rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù della

presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall’entrata in

vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro

anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.

3. Il Comitato deciderà le linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti.

4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei

rapporti successivi, ripetere l’informazione fornita precedentemente. Durante la preparazione

dei rapporti al Comitato, gli Stati Parti sono invitati a redigerli sulla base di criteri di apertura

e trasparenza e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nell’articolo 4

comma 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di

adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

**Articolo 36**

25

**Esame dei rapporti**

1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula suggerimenti e raccomandazioni di

carattere generale sul rapporto come ritiene opportuno e li trasmette allo Stato Parte

interessato. Questo Stato può rispondere dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga

utile. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parti in relazione

all’esecuzione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il

Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare

l’applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di informazioni non

ufficiali di cui possa disporre**,** a meno ché il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre

mesi successivi alla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale

esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le

disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro paesi e faciliteranno

l’accesso ai suggerimenti e raccomandazioni generali che riguardano questi rapporti.

5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e

Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti

che contengano una richiesta o indichino un bisogno di consiglio o di assistenza tecnica,

accompagnati all’occorrenza da osservazioni e suggerimenti, concernenti la domanda perché

possano darvi risposta.

**Articolo 37**

**Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato**

1. Gli Stati Parti collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell’adempimento

del loro mandato.

2. Nella sua relazione con gli Stati Parti, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al

modo di incrementare le capacità nazionali per l’applicazione della presente Convenzione,

anche attraverso la cooperazione internazionale.

**Articolo 38**

**La relazione del Comitato con altri organismi**

Per promuovere l’applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione

internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.

(a) Le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi

rappresentare al momento dell’esame dell’applicazione delle disposizioni della presente

Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato. Il Comitato può invitare le Agenzie

specializzate e tutti gli altri organismi competenti a fornire consigli specialistici sull’applicazione

della Convenzione in aree che rientrano nell’ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può

invitare le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti

sull’applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo delle loro attività.

26

(b) Il Comitato, come prevede il suo mandato, consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri

organismi istituiti dai trattati internazionali sui Diritti Umani, in vista di assicurare nella stesura dei

rapporti la concordanza delle rispettive linee-guida, con i suggerimenti e le rispettive

raccomandazioni generali di questi e di evitare la duplicazione e sovrapposizione nell’esercizio

delle loro funzioni.

**Articolo 39**

**Rapporto del Comitato**

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all’Assemblea Generale e al Consiglio

Economico e Sociale, e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni generali basati sull’esame

dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni

generali sono inclusi nel Rapporto del Comitato insieme con i commenti, se ve ne siano, degli Stati

Parti.

**Articolo 40**

**Conferenza degli Stati Parti**

1. Gli Stati Parti s’incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti in modo da

prendere in considerazione qualsiasi questione che riguardi l’applicazione della presente

Convenzione.

2. Non oltre sei mesi dall’entrate in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati

Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive

saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione

della Conferenza degli Stati Parti.

**Articolo 41**

**Depositario**

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

**Articolo 42**

**Firma**

La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e dalle Organizzazioni

d’integrazione regionale alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal

30 marzo 2007.

**Articolo 43**

**Consenso ad essere impegnato**

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle

Organizzazioni regionali d’integrazione firmatarie. Sarà aperta per l’adesione a tutti gli Stati o

Organizzazioni regionali d’integrazione che non abbiano firmato la Convenzione.

**Articolo 44**

**Organizzazioni Regionali d’Integrazione**

27

1. Per “Organizzazione regionale d’integrazione” si intende ogni organizzazione costituita dagli

Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per

quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Nei loro strumenti di

conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno l’estensione delle loro

competenze nell’ambito disciplinato da questa Convenzione. Successivamente, esse notificano

al Depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti agli “Stati Parti” nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni

nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 47, qualsiasi

strumento depositato da un’Organizzazione regionale d’integrazione non sarà tenuta in conto.

4. Le Organizzazione regionali d’integrazione, relativamente a questioni rientranti nell’ambito

delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati

Parti, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa

Convenzione. Tali Organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati

membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

**Articolo 45**

**Entrata in vigore**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del

ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione regionale che ratifica, confermando o

aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la

Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello stesso

strumento.

**Articolo 46**

**Riserve**

1. Le riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione non saranno

ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

**Articolo 47**

**Emendamenti**

1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e

sottometterlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario

Generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di fare

sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti in vista di

esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale

comunicazione**,** almeno un terzo degli Stati Parti si sono pronunciati a favore della

convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli

auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla

maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti e’ sottoposto per approvazione

all’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed a successiva accettazione a

tutti gli Stati Parti dal Segretario Generale.

2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo

entrerà in vigore il trentesimo giorno della data alla quale il numero di strumenti di

28

accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti. Successivamente,

l’emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al

deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per

quegli Stati Parti che l’hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento

adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo e riguardante

esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo

giorno successivo alla data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati

raggiungano i due terzi del numero degli Stati Parti.

**Articolo 48**

**Denuncia**

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario

Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data di

ricezione della notifica dal Segretario Generale.

**Articolo 49**

**Formati accessibili**

Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.

**Articolo 50**

**Testi Autentici**

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno

egualmente autentici.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi,

hanno firmato la presente Convenzione.

29

**Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità**

Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Uno Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato

per i Diritti delle Persone con Disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni

da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che

facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte

di quello Stato Parte.

2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla

Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

(a) la comunicazione è anonima;

(b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o è

incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione**;**

(c) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o e’ in corso di esame davanti

ad istanza internazionale o di regolamento;

(d) tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di

ricorso non superi i limiti ragionevoli o che il richiedente ottenga una riparazione effettiva

con tali mezzi;

(e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando

(f) i fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell’entrata in vigore del

presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo quella

data.

Articolo 3

Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via

confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata all’attenzione dello Stato Parte interessato. Lo

Stato interessato presenterà al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le

dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per

rimediare alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determinazione nel merito,

il Comitato in qualsiasi momento sottopone all’urgente attenzione dello Stato Parte interessato

ragionate domande perché lo Stato Parte prenda le misure conservative necessarie per evitare

che possibili danni irreparabili siano causati alla vittima o alle vittime della presunta

violazione.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità nel merito della comunicazione

per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

30

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente

Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le

eventuali raccomandazioni allo Stato Parte censurato ed al postulante.

Articolo 6

1. Se il Comitato riceve informazione affidabile indicante violazioni gravi o sistematiche da parte

di uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato Parte

a cooperare nell’esaminare l’informazione e a tal fine a presentare osservazioni riguardanti

l’informazione in questione.

2. Fondandosi sulla osservazione eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato nonché

su qualsiasi altra informazione credibile di cui dispone, il Comitato può designare uno o più

dei suoi membri a condurre un’inchiesta e a preparare un rapporto urgentemente al Comitato.

Ove cio’ sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta può includere una visita

sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati accompagnati

ad eventuali commenti e raccomandazioni allo Stato Parte censurato.

4. Lo Stato Parte censurato presenterà le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla

ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato,.

5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà

richiesta in tutti gli stadi delle procedure.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte censurato ad includere nel suo rapporto ai sensi

dell’articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un’inchiesta

condotta ai sensi dell’articolo 6 del presente Protocollo.

2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 6

comma 4, invitare lo Stato Parte censurato ad informarlo circa le misure prese in risposta a

tale inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione,

dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente

Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dagli Stati firmatari e delle Organizzazioni regionali

d’integrazione della Convenzione nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a

partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

31

Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte dagli Stati firmatari di questo Protocollo che

abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle

Organizzazioni regionali d’integrazione firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente

confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o

Organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla

Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.

Articolo 12

1. “Organizzazione regionale d’integrazione” designa un’organizzazione costituita dagli Stati

sovrani di una data regione, alla quale gli Stati Membri hanno trasferito competenze per

quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Tali

Organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o formale adesione, l’ampiezza

delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate da questa Convenzione e

da questo Protocollo. Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica

sostanziale sull’estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti a “Stati Parti” nel presente Protocollo si applicheranno a tali organizzazioni entro

i limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi strumento

depositato dall’Organizzazione regionale d’integrazione non sarà tenuto in conto.

4. Le Organizzazioni regionali d’integrazione, in questioni rientranti nell’ambito delle loro

competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni degli Stati Parti, con un

numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parte di questo Protocollo.

Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri

esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Riguardo all’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il

trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d’adesione.

2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale d’integrazione che ratifica, confermando o

aderendo formalmente al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo

entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento.

Articolo 14

1. Le riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno

ammesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al

Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale

comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parti, con una richiesta di notifica se sono

in favore per una riunione degli Stati Parti allo scopo di considerare e decidere sulle proposte.

Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli

Stati Parti sia a favore a tale riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione sotto gli

auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento, adottato dalla

32

maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti, sarà presentato dal Segretario

Generale all’Assemblea Generale per l’approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti

per l’accettazione.

2. Un emendamento adottato ed approvato in conformità del paragrafo 1 di questo articolo

entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione

depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione.

Successivamente, l’emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo

giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà

vincolante solo per quegli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con una notifica scritta al Segretario Generale

delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data della ricezione della notifica da

parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno

egualmente autentici.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi,

hanno firmato il presente Protocollo.

*02/03/2007*